

La responsabilità giuridica dell'istruttore subacqueo

di Romina Ridolfi

21/6/2005 - responsabilità giuridica dell'istruttore subacqueo

In base alla descrizione che ci viene fornita all'art. 14 comma 3 dal Testo unificato (http://www.regioni.it/mhonarc/details_news.aspx?id=66537) adottato il 2 febbraio 2005 dalla Commissione XI della Camera, relativo alla disciplina delle attività subacquee ed iperbariche, l'istruttore subacqueo è colui che, in possesso di corrispondente brevetto rilasciato da una organizzazione didattica, insegna a persone singole ed a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni.

La tipologia contrattuale che si avvicina di più alla prestazione di insegnamento ed addestramento dell'istruttore subacqueo è quella del contratto d'opera e l'obbligazione che l'istruttore assume nei confronti degli allievi è un'obbligazione di mezzi, cioè l'istruttore non ha l'obbligo di far ottenere il brevetto all'allievo, bensì di insegnare determinate materie e tecniche all'allievo senza garantire necessariamente il raggiungimento del risultato, che può essere influenzato da fattori esterni alla persona dell'istruttore ed inerenti invece all'allievo stesso, quali, ad esempio, la predisposizione e l'impegno.

L'istruttore subacqueo, quindi, è responsabile contrattualmente laddove si possa riscontrare una violazione degli obblighi di diligenza nello svolgimento del suo lavoro: incompetenze tecnico-sportive, omissione di controllo dell'attrezzatura sportiva utilizzata, incapacità di valutare lo stato di apprendimento dell'allievo.

Pertanto il danno fisico, che l'allievo, di maggiore età, eventualmente si procuri durante l'addestramento a causa della violazione di uno di questi doveri, rientra nella piena responsabilità dell'istruttore, a meno che egli non dimostri di non aver violato gli obblighi di diligenza posti a suo carico, di aver preso tutte le precauzioni ed aver usato tutti gli accorgimenti necessari per evitare i rischi tipici dell'attività subacquea e che l'evento dannoso si sia verificato per caso fortuito, ovvero per una circostanza né prevista né prevedibile, al di fuori quindi della sua sfera di controllo.

La più recente giurisprudenza in materia ha ritenuto talvolta applicabile alla figura dell'istruttore sportivo il regime previsto dall'art. 2236 cod. civ. che limita la responsabilità dello stesso istruttore nei casi in cui egli si trovi a dover risolvere problemi di particolare difficoltà tecnica: egli pertanto risponde soltanto per dolo o colpa grave, restando esonerato dalla colpa lieve.

La posizione dell'istruttore è molto più gravosa, invece, nel caso in cui vi siano allievi minorenni che, con il loro comportamento, abbiano causato danni.

L'istruttore infatti è, in questo caso, ritenuto responsabile del danno cagionato ad altri dal minore, salvo che fornisca la prova di non aver potuto impedire il danno.

Non è sufficiente però provare di aver usato l'ordinaria diligenza e di essere esente da colpa per il fatto dannoso occorso, ma bisogna dimostrare sia che il fatto dannoso derivi da un comportamento del tutto imprevedibile e repentino dell'allievo, tale da rendere impossibile un intervento dell'istruttore atto ad impedire o limitare il danno, sia di aver adottato preventivamente tutte le precauzioni possibili per scongiurare la situazione di pericolo che ha causato il danno.

E' interessante aggiungere, infine, che lo sport subacqueo, come già altre discipline sportive,

sebbene non ci siano in giurisprudenza pronunce univoche, potrebbe rientrare tra le attività pericolose disciplinate dall'art. 2050 cod. civ. per la sua stessa natura o per la natura dei mezzi adoperati, per le condizioni di anormalità e di potenziale rischio in cui si svolge. In questa ipotesi la responsabilità dell'istruttore subacqueo sarebbe identica a quella appena esaminata nella fattispecie del danno provocato da un minore durante l'immersione.